

Roma, 14 dicembre 2016

Ai Direttori Provinciali EPASA-ITACO
Alle Sedi Estere EPASA-ITACO
e p.c.
Ai Coordinatori Regionali EPASA-ITACO

Oggetto: Estensione dell'erogazione dei voucher per l'acquisto servizi baby sitting alle madri lavoratrici autonome. Presentazione delle domande entro il 31.12.2016 - D.M. 1 settembre 2016.

Come è noto, la legge di Stabilità per l'anno 2016 ha previsto, in via sperimentale per l'anno 2016, l'estensione del beneficio dei voucher baby sitting e asili nido alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Pertanto, per effetto di tale estensione, anche per le lavoratrici di cui sopra è possibile richiedere il beneficio in oggetto, in sostituzione del **congedo parentale** (la cui durata massima è pari a 3 mesi, ed è fruibile entro un anno dalla data di nascita del bambino), nei modi e alle condizioni contenute nella Circolare INPS 12 dicembre 2016, n. 286.

Più in particolare, potranno ottenere i voucher per asili nido o baby sitting coloro le quali, **al momento della presentazione della domanda (da effettuare entro il 31 dicembre 2016):**

- hanno un figlio che non abbia compiuto un anno di età;
- abbiano concluso interamente il periodo teorico di fruizione dell'indennità di maternità (3 mesi dalla data del parto o dall'ingresso in famiglia);
- abbiano ancora diritto al congedo parentale per almeno una intera mensilità.

Per effetto di quanto sopra, dal combinato disposto normativo potranno presentare la relativa domanda le madri il cui figlio (o i cui figli) siano nati dal 1° febbraio 2016 (in tal caso, spetterà una sola mensilità del beneficio in oggetto).

Ovviamente, l'erogazione del voucher comporta la rinuncia al congedo parentale, e la domanda può essere presentata anche dalle lavoratrici che abbiano usufruito in parte del congedo stesso.

Sono escluse dal diritto ai voucher:

- le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed

alle pari opportunità.

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a 3 mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata, erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro.

Nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il pagamento viene effettuato direttamente alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di 600 euro mensili, dietro esibizione, da parte della struttura, della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.

In questo caso, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on-line per accedere al beneficio, deve, comunque, verificare la disponibilità dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l'infanzia o le strutture private accreditate presenti nell'elenco gestito dall'Istituto di previdenza, relativo all'anno 2016. Il servizio inoltre dovrà essere svolto entro e non oltre il 31 luglio 2017.

Nel caso di contributo per l'acquisto di servizi baby sitting, questo verrà corrisposto mediante voucher esclusivamente in modalità telematica (v. Circolare INPS n. 75 del 2016).

Le madri dovranno procedere all'appropriazione telematica entro e non oltre i 120 giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda. La mancata appropriazione o l'appropriazione parziale entro tale termine determineranno la rinuncia totale o parziale del beneficio con il conseguente ripristino della possibilità di fruizione del congedo parentale.

Si ribadisce che la **domanda**, da inviare esclusivamente in modalità telematica, **deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 2016**, con l'indicazione di uno dei benefici ai quali si intende accedere e per quante mensilità si intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso. È inoltre necessario dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.

Nel caso in cui la madre volesse usufruire del contributo per più figli, dovrà presentare una domanda per ogni figlio.

In fase di presentazione della domanda è opportuno evidenziare che:

- la domanda può essere compilata on line e salvata senza l'invio, che può essere rimandato ad un momento successivo;
- la domanda salvata e non inviata può essere modificata fino al momento dell'invio;
- la domanda inviata non potrà essere modificata ma solo cancellata ed eventualmente ripresentata;
- la domanda sarà valida dal momento dell'invio telematico;
- sarà possibile cambiare la struttura erogante i servizi per l'infanzia prescelta al momento della domanda accedendo nuovamente alla procedura presente sul sito web dell'Istituto.

Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda è pubblicato e consultabile sul sito web istituzionale dell'INPS, ed è altresì trasmesso all'indirizzo di posta elettronica della madre lavoratrice comunicato al momento della presentazione della domanda.

A seguito della comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici dell'INPS, la lavoratrice interessata deve procedere all'acquisizione del voucher entro i successivi 120 giorni tramite i medesimi canali telematici; la mancata acquisizione del voucher telematico entro il predetto termine si intende come rinuncia al beneficio.

La lavoratrice ha la possibilità di rinunciare al beneficio dal giorno successivo all'accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la stessa procedura utilizzata per l'acquisizione della domanda.

In tal caso la lavoratrice che abbia effettuato l'appropriazione dei voucher, è tenuta alla restituzione dei voucher percepiti e non utilizzati.

Per ogni ulteriore aspetto, si rinvia alla Circolare INPS allegata alla presente.

Cordiali saluti.

A cura di EPASA-ITACO Cittadini e Imprese – Area Normativa

Allegati: 2

- Circolare INPS n. 216 del 12 dicembre 2016
- Decreto Ministeriale 1 settembre 2016